

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

5^a COMMISSIONE

(Finanze e tesoro)

MERCOLEDÌ 21 GIUGNO 1967

(133^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Vice Presidente MARTINELLI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

« Modificazione della denominazione dell'Istituto per l'esercizio del credito a medio e lungo termine nella regione Trentino-Alto Adige » (1576) (D'iniziativa del senatore Berlanda) (Seguito della discussione e approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 2435, 2436
MAIER, relatore	2436
TRABUCCHI	2436

« Parificazione alle cartelle fondiari delle obbligazioni emesse dalla Sezione speciale per il credito alle medie e piccole industrie presso la Banca nazionale del lavoro » (1645) (D'iniziativa dei senatori Angelilli ed altri) (Discussione e rinvio):

PRESIDENTE	2437, 2438, 2439, 2440, 2441
ARTOM	2440
BANFI, relatore	2437, 2438, 2439, 2440, 2441
BERTOLI	2438, 2440
TRABUCCHI	2439, 2440

La seduta è aperta alle ore 10,05.

Sono presenti i senatori: Artom, Banfi, Bertoli, Bertone, Bonacina, Cenini, Conti, Cuzari, De Luca Angelo, Ferreri, Fortunati, Lo Giudice, Maccarrone, Magliano Terenzio, Maier, Martinelli, Parri, Pecoraro, Pellegrino, Pesenti, Pirastu, Roda, Salari, Salerni, Stefanelli e Trabucchi.

Interviene il Sottosegretario di Stato per il tesoro Braccesi.

PELLEGRINO, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Berlanda: « Modificazione della denominazione dell'Istituto per l'esercizio del credito a medio e lungo termine nella Regione Trentino-Alto Adige » (1576)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Ber-

landa: « Modificazione della denominazione dell'Istituto per l'esercizio del credito a medio e lungo termine nella Regione Trentino-Alto Adige ».

Do nuovamente lettura del disegno di legge, la cui discussione era stata sospesa in una precedente seduta, in attesa di chiarimenti che certamente il relatore sarà oggi in grado di darci.

Articolo unico.

La denominazione dell'Istituto per l'esercizio del credito a medio e lungo termine nella Regione Trentino-Alto Adige, istituito con la legge 13 marzo 1953, n. 208, è modificata in « Mediocredito Trentino-Alto Adige ».

M A I E R, *relatore*. Data la scarsissima importanza di questo disegno di legge, ritengo non sia opportuno ripetere quanto già ebbi a dire nella seduta del 25 gennaio scorso. Alcuni colleghi avanzarono allora le seguenti osservazioni: 1) che la forma legislativa era del tutto sproporzionata alla materia del provvedimento; 2) se l'Istituto avrebbe continuato ad esercitare il credito a lungo termine anche con la nuova denominazione.

Circa la prima osservazione, pur dichiarando che ne condivido la sostanza, debbo far rilevare che si sono tentate invano tutte le vie per ottenere la modificazione della denominazione dell'Istituto con semplice decreto. Ciò è risultato impossibile perchè l'Istituto è stato costituito con legge 13 marzo 1953, n. 208, con la denominazione specifica di: « Istituto per l'esercizio del credito a medio e lungo termine nella Regione Trentino-Alto Adige ». La modificazione della denominazione, a parere dei vari uffici legislativi interpellati, non può avvenire che per legge.

Alla seconda osservazione rispondo che nessuno dei partecipanti all'Istituto (Stato, Regione, eccetera), pensa di rinunciare all'esercizio del credito a lungo termine; ma per riaffermarlo senza ombra di dubbio, sarebbe sufficiente aggiungere alla nuova richiesta denominazione: « Mediocredito

Trentino-Alto Adige », in parentesi, questa specificazione: « Istituto per l'esercizio del credito a medio e lungo termine nella Regione Trentino-Alto Adige ».

Per quanto riguarda la terza osservazione, secondo la quale, se restano immutate le finalità dell'Istituto, appare del tutto inutile modificarne il nome, posso precisare che scopo del disegno di legge è di semplificare la prassi amministrativa, come è avvenuto per altri Istituti similari. Tali nuove dizioni suonano così: « Mediocredito regionale lombardo »; « Mediocredito Emilia-Romagna »; « Mediocredito del Lazio », e con ciò vengono semplificati gli atti contrattuali e soprattutto la procedura presso la Magistratura e il Libro fondiario che esiste nella Regione.

Quindi, concludendo: la legge è necessaria per giungere a tale semplificazione e ciò perchè ormai ogni Ministero interessato esclude la possibilità di procedervi con decreto. Confido quindi che la Commissione voglia approvare il disegno di legge così com'è.

P R E S I D E N T E. A me sembra che i chiarimenti che con tanta diligenza il senatore Maier ci ha fornito, abbiano completamente sciolto qualsiasi incertezza che potesse esistere sulle vere finalità del disegno di legge stesso.

T R A B U C C H I. Il senatore Berlanda aveva chiesto di essere chiamato per intervenire nella discussione.

P R E S I D E N T E. Il senatore Berlanda aveva chiesto anche a me di poter intervenire, per il caso che i dubbi non fossero stati sciolti, ma il senatore Maier ha chiarito la situazione con tanta limpidezza che è inutile attendere il presentatore del disegno di legge.

Poichè nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Discussione e rinvio del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Angelilli ed altri: « Parificazione alle cartelle fondiari delle obbligazioni emesse dalla Sezione speciale per il credito alle medie e piccole industrie presso la Banca nazionale del lavoro » (1645)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Angelilli, Lami Starnuti, Giraudò, Bonacina, Ferrari Francesco e Gatto Simone: « Parificazione alle cartelle fondiari delle obbligazioni emesse dalla Sezione speciale per il credito alle medie e piccole industrie presso la Banca nazionale del lavoro ».

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

Le obbligazioni emesse dalla « Sezione speciale per il credito alle medie e piccole industrie » presso la Banca nazionale del lavoro, di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1419, al decreto ministeriale 17 aprile 1948 ed alla legge 16 aprile 1954, n. 135, sono parificate, ad ogni effetto, alle cartelle fondiari. Esse sono ammesse di diritto alle quotazioni di Borsa, sono comprese tra i titoli sui quali l'Istituto di emissione ha facoltà di concedere anticipazioni e possono essere accettate quale deposito cauzionale dalle pubbliche Amministrazioni.

Gli enti di qualsiasi natura esercenti il credito, l'assicurazione e l'assistenza sociale, nonché gli enti morali, sono autorizzati, anche in deroga a disposizioni di legge, di regolamento o di statuti, ad investire le loro disponibilità nelle obbligazioni della detta Sezione.

B A N F I , *relatore*. Il disegno di legge, d'iniziativa dei senatori Angelilli, Lami Starnuti, Giraudò, Bonacina, Ferrari Francesco e Gatto Simone, riguarda un problema importante per l'economia del Paese. La premessa è che presso la Banca nazionale del

lavoro esiste la sezione di medio credito, la quale ha il compito di esercitare il credito a medio termine a favore delle medie e piccole industrie in tutto il territorio del Paese.

La Banca nazionale del lavoro ha a tale scopo un fondo di dotazione di lire 5 miliardi e 300 milioni, contro una esposizione che aveva raggiunto, al momento in cui è stato presentato il disegno di legge, cioè il 2 maggio 1966, i 123 miliardi circa, e oggi siamo già a 140 miliardi.

Allora nasce il problema di come continuare a fare queste operazioni a un tasso che debba considerarsi equo per il tipo di operazioni destinate alla piccola e media industria.

Dicono i presentatori del disegno di legge che tutta una serie di enti pubblici e banche di interesse nazionale, che vanno dall'Istituto mobiliare italiano all'Istituto credito imprese pubblica utilità, al Consorzio credito opere pubbliche, eccetera, hanno obbligazioni parificate alle cartelle e già pagano, dal punto di vista fiscale, l'uno per mille invece che l'1,25; hanno una serie di agevolazioni per cui le obbligazioni che risultano parificate alle cartelle fondiari possono essere ricevute in pegno per anticipazioni da ogni azienda di credito, essere accettate per cauzione dalle Amministrazioni dello Stato, dalle Provincie, dalle Casse di risparmio, dai Monti di credito su pegno, essere accettate dalla Banca d'Italia a garanzia degli assegni circolari emessi dalle aziende di credito, essere utilizzate almeno in parte da società, enti morali, istituti di beneficenza o per investimento di capitali dei minori.

Quindi, se la Banca nazionale del lavoro deve continuare, anzi incrementare, questa attività di credito alle piccole e medie industrie, bisogna che le sue obbligazioni possano essere parificate alle cartelle fondiari ai fini fiscali, ai fini di altre agevolazioni cui prima ho accennato.

Questa è la ragione per cui è stato presentato questo disegno di legge sul quale il relatore esprime parere favorevole, perchè in realtà il medio credito della Banca nazionale del lavoro svolge una funzione

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)133^a SEDUTA (21 giugno 1967)

utile. Si tratta di una Banca interamente dello Stato e quindi è un'agevolazione che s'inquadra in un processo generale di assistenza alla piccola e media industria.

Anche questa Commissione molte volte ha lamentato che l'assistenza creditizia alla piccola e media industria è insufficiente: può essere questo un modo, sia pure molto marginale, di venire incontro anche a questa esigenza.

Detto questo, il relatore propone che il disegno di legge, composto di un articolo unico, così come è stato formulato possa essere, anche dal punto di vista formale, accolto.

B E R T O L I . Io vorrei chiedere un'informazione al senatore Banfi. Si rileva dalla relazione governativa e dalla relazione fatta dal senatore Banfi che anche altri istituti esercitano il medio credito, godono del beneficio della parificazione delle obbligazioni alle cartelle di credito fondiario, e sono anche elencati: Istituto mobiliare italiano, Istituto credito imprese pubblica utilità, Consorzio crediti opere pubbliche, Sezione credito industriale Banco Napoli, Sezione credito industriale Banco Sicilia e ISVEIMER, IRFIS e CIS. Vorrei sapere se questi Istituti esercitano il credito verso le piccole e medie industrie, perchè sarebbe difficile a spiegarsi come mai, fino ad oggi, questa parificazione non sia avvenuta. Ma mi sembra che per quanto riguarda il credito verso le piccole e medie industrie vi sia un credito agevolato. Anche recentemente al Consiglio dei ministri è stata approvata una legge che riguarda il credito alle piccole e medie industrie e i contributi che lo Stato versa sugli interessi di questo credito. Allora, se la Banca nazionale del lavoro fosse l'unica che esercita il credito alle piccole e medie industrie, si spiegherebbe — fino a un certo punto essendoci quasi sempre un intervento dello Stato che contribuisce a pagare gli interessi, per cui praticamente l'interesse alle piccole e medie industrie ha un tasso agevolato — il perchè di questa differenza. Ma se ciò non è, non c'è ragione di tale disparità di trattamento tra questi istituti e la Banca nazionale del lavoro.

B A N F I , relatore. Gli istituti di credito elencati nella legge 5 luglio 1964, numero 627, effettivamente esercitano il credito a favore delle piccole e medie industrie, però con caratteristiche particolari per ciascuno di essi, per cui l'Istituto mobiliare italiano concede crediti che sono specificati nelle varie leggi: crediti agevolati per finanziamenti a macchinari, oppure anche a costruzioni immobiliari, tutte attività che esulano dallo scopo normale del medio credito, il quale è un puro credito finanziario a medio termine. Quindi si tratta di tipi di operazioni diverse che si collocano tutti nel quadro dell'assistenza e dell'incentivazione delle piccole e medie industrie, ma con caratterizzazioni diverse. Ciò detto, mi pare che questa parificazione debba poter essere concessa.

P R E S I D E N T E . Si dovrebbe dunque concludere che vi è stata una vera e propria omissione quando nella legge 5 luglio 1964, n. 627, che parificava alle cartelle fondiarie le obbligazioni di tutti gli Istituti regionali per il finanziamento delle piccole e medie imprese, non si fece cenno alla Sezione speciale di credito alle medie e piccole industrie della Banca nazionale del lavoro.

B A N F I , relatore. Non vi fu allora dimenticanza, perchè l'attività di medio credito è esercitata anche da altre banche; c'è, per esempio, il medio credito delle Banche popolari, il medio credito della Banca commerciale e così via. In generale io non sarei dell'opinione di estendere le agevolazioni fiscali a tutti gli istituti bancari che esercitano il medio credito; sono favorevole alla estensione dell'agevolazione alla Banca nazionale del lavoro perchè è una banca dello Stato.

B E R T O L I . La Banca commerciale, il Credito italiano, il Banco di Roma sono dell'IRI.

B A N F I , relatore. Sono controllate dall'IRI, non sono di sua totale proprietà.

B E R T O L I . Quasi tutte.

B A N F I , relatore. Però, dal punto di vista giuridico, mentre la Banca nazionale del lavoro è emanazione diretta dello Stato, le altre sono banche di interesse nazionale controllate dall'IRI, finchè l'IRI vuol tenersi il pacchetto azionario.

P R E S I D E N T E . Mi permetto di far notare che quando, nel 1964, le obbligazioni degli Istituti regionali per il finanziamento delle piccole e medie imprese furono parificate alle cartelle fondiari, in quella legge si sarebbe potuto dire che le stesse agevolazioni erano applicabili anche alla Sezione speciale per il credito alle medie e piccole industrie della Banca nazionale del lavoro che emette cartelle del tutto analoghe. Questo non fu fatto ed evidentemente fu un'involontaria omissione, perchè la materia è talmente vasta e continuamente mutevole che si fatica a seguirla tutta. Però la domanda che noi dobbiamo fare è questa: esiste qualche altra sezione di banca facoltizzata ad emettere obbligazioni per le stesse finalità, che non sia fra quelle elencate?

B E R T O L I . Secondo la relazione dei proponenti no, perchè si dice: « Né tanto meno può essere sostenuto che, concedendo ora l'invocata parificazione alla Sezione mediocredito della Banca nazionale del lavoro, verrebbero inevitabilmente provocate analoghe richieste da parte di altri Istituti di credito, per il semplice motivo che non esistono oggi altri Istituti a medio termine che siano rimasti esclusi da tale facilitazione, se si fa eccezione proprio per la sola Sezione mediocredito.

B A N F I , relatore. Per quanto ne so io però vi sono le obbligazioni emesse dalla Centrobanca.

B E R T O L I . La citata relazione dice: « .né tanto meno può essere sostenuto che... verrebbero inevitabilmente provocate analoghe richieste da parte di altri istituti di credito, per il semplice motivo che non esistono », eccetera.

T R A B U C C H I . Desidero soltanto ricordare che scopo della legge generale

sulle obbligazioni emesse dagli istituti di medio credito era quello di parificare il trattamento e le facilitazioni di cui godevano i vari istituti in materia di credito. In sede di discussione di quel provvedimento il senatore Mott riuscì a fare introdurre una eccezione per un istituto del Trentino, che ha rappresentato una spina nel cuore del disegno di legge che si stava allora discutendo e dalla quale sono poi scaturite altre eccezioni.

Ora mi consta, seppure non direttamente ma per sentito dire, che c'è una richiesta delle Casse di risparmio di poter usufruire esse stesse, per il medio credito che esercitano come Casse, di un trattamento uguale a quello stabilito dalla legge generale sul mediocredito. Ciò rappresenterebbe un tentativo, e del resto ve ne sono altri, per eliminare sotto forme diverse l'uguaglianza che la legge aveva voluto istituire per tutti coloro che esercitano il mediocredito a mezzo di obbligazioni. Sono disposto a credere che il senatore Angelilli dica sempre la verità; ciò nonostante avrei ragione di ritenere che nel caso siano sfuggiti a lui, come del resto agli altri senatori proponenti, alcuni degli enti che emettono obbligazioni.

Per tale ragione sarei del parere di rinviare il seguito della discussione ad altra seduta, in modo che il relatore possa riferirci esattamente quali sono tutti gli istituti che esercitano il mediocredito. D'altra parte, così stando le cose, non sappiamo neppure perchè dovremmo attribuire speciali facilitazioni alla Banca nazionale del lavoro: potrei capirlo se il mediocredito avvantaggiasse tale istituto, ma poichè la Banca nazionale del lavoro agisce come gli altri sul piano concorrenziale, non ci sarebbe motivo di disporre che chi va a prendere soldi da essa debba pagare di meno. Per poter dare un giudizio obiettivo, dunque, dovremmo avere il quadro nella sua completezza; in caso contrario continueremmo ad approvare legghine su legghine staccate l'una dall'altra.

P R E S I D E N T E . Desidero osservare che il disegno di legge è chiaro: nella relazione che l'accompagna, del resto, è det-

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)133^a SEDUTA (21 giugno 1967)

to che non esistono oggi altri istituti a medio termine le cui obbligazioni non siano ammesse ai benefici previsti. L'onorevole relatore si è fatto carico di tale affermazione e ce ne ha confermato l'esattezza. Perchè dunque dovremmo rinviare il provvedimento?

T R A B U C C H I. Mi pare che il relatore non ne fosse troppo sicuro.

B A N F I, *relatore*. Effettivamente non vi sono altre sezioni, ma la stessa affermazione non può essere fatta per gli istituti: c'è per esempio la Mediobanca che è un istituto autonomo.

A R T O M. Forse è opportuno chiarire esattamente i termini della questione. Vi sono istituti autonomi che hanno come esclusiva finalità l'esercizio del medio e del lungo credito e come tali sono autorizzati a emettere obbligazioni; esistono altresì delle sezioni che esercitano la stessa attività di mediocredito ma non godono di una propria autonomia e rientrano nel quadro complessivo di una attività bancaria. La Banca nazionale del lavoro rientra in quest'ultima ipotesi: essa infatti, anzichè esercitare il credito ordinario come la Banca commerciale e gli altri istituti di credito, ha alcune Sezioni autonome che esercitano il credito a medio e lungo termine (credito cinematografico, alberghiero, eccetera). Tale situazione abnorme a me sembra che sia limitata alla sola Banca nazionale del lavoro. Scopo del disegno di legge in discussione è appunto quello di autorizzare tale banca, a differenza di quanto avviene per gli altri istituti di credito, a emettere obbligazioni parificandole alle cartelle fondiari, in funzione della sua precipua specialità di avere per legge la gestione di alcune sezioni particolari.

Poichè ritengo che i termini del problema siano limitati in questi confini, non vedo per quale ragione si dovrebbe procedere a un rinvio.

T R A B U C C H I. Non sono d'accordo. Con il provvedimento in esame si chiede che le obbligazioni emesse dalla Sezione

speciale della Banca nazionale del lavoro non siano più regolate dalla legge generale sulle obbligazioni (la quale, se non erro, risale al 1962), ma sottoposte al regime vigente per le cartelle fondiari, le quali godono di un trattamento del tutto diverso, pagando tra l'altro l'imposta in misura notevolmente ridotta.

B E R T O L I. A pagina 2 della relazione che accompagna il disegno di legge sono elencate alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), ed *e*) tutte le agevolazioni sia fiscali che extra-fiscali di cui godono le obbligazioni parificate alle cartelle fondiari rispetto alle normali obbligazioni. Orbene, col provvedimento in esame si vogliono appunto parificare alle cartelle fondiari le obbligazioni emesse dalla « Sezione speciale per il credito alle medie e piccole industrie » presso la Banca nazionale del lavoro.

La distinzione che faceva il relatore senatore Banfi tra sezioni ed istituti non ha in fondo alcuna importanza se le obbligazioni vengono emesse allo scopo di finanziare il credito alle piccole e medie industrie. Vi sono infatti istituti che provvedono essi stessi a tale operazione, mentre alcune banche — come il Banco di Napoli — hanno adibito a tale scopo una sezione speciale. L'importante, a mio giudizio, è di vedere se estendendo le agevolazioni anzidette alla Sezione speciale per il credito alle medie e piccole industrie della Banca nazionale del lavoro, non commettiamo un atto di parzialità nei confronti di altri istituti (non dico sezioni, perchè è escluso dal relatore) che eseguono le stesse operazioni. In altri termini, ritengo che se vi sono altri istituti che emettono obbligazioni per il mediocredito, essi devono godere delle stesse agevolazioni.

Rinvia l'approvazione del disegno di legge di qualche giorno non avrà nessuna conseguenza negativa; in compenso avremo la coscienza tranquilla di non aver commesso ingiustizie o parzialità.

P R E S I D E N T E. Penso che non dobbiamo qui confondere gli istituti che operano nel campo del credito all'industria con

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)133^a SEDUTA (21 giugno 1967)

gli istituti e le sezioni specializzate che si rivolgono soltanto alle medie e piccole industrie, nei confronti dei quali il legislatore ha creduto opportuno stabilire una serie di agevolazioni. Dico ciò, perchè nel corso della discussione ho sentito fare cenno a notissimi istituti bancari i quali, seppure svolgono anche quest'ultima attività, operano piuttosto nel settore del credito all'industria in genere.

Ciò chiarito, se la Commissione lo riterrà opportuno, il seguito della discussione può essere rinviato ad altra seduta sì che il relatore senatore Banfi sia in grado di riferire in merito ai quesiti sollevati, soprattutto per quanto riguarda il timore che le agevolazioni concesse alla Sezione speciale per il credito alle medie e piccole in-

dustrie presso la Banca nazionale del lavoro possano costituire un trattamento privilegiato nei confronti di altri organismi che esercitano lo stesso tipo di credito.

B A N F I , *relatore*. Sono d'accordo.

P R E S I D E N T E . Poichè non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 11.

Dott MARIO CARONI

Direttore gen dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari